



Corte IV
D-1423/2009/
{T 0/2}

Sentenza dell'11 marzo 2009

Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Antonella Guarna.

Parti

A. _____
Nigeria,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 marzo 2009 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 19 gennaio 2009 in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo,

i verbali d'audizione del 29 gennaio 2009 e del 18 febbraio 2009,

la decisione dell'UFM del 3 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto dall'interessato),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 5 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato :

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF,

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione

dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto a B._____, nell'C._____, (Nigeria) fino al suo espatrio,

che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine all'inizio di gennaio 2009, per il timore della vendetta da parte dei famigliari di un giovane, il quale sarebbe rimasto ucciso accidentalmente dal macete dell'interessato a seguito dello scontro avvenuto tra le loro biciclette, nonché per il timore di essere arrestato dalle autorità del suo Paese per il suddetto fatto,

che, grazie all'aiuto di suo zio, l'interessato avrebbe raggiunto D._____, da dove si sarebbe imbarcato su una nave. Dopo [...] settimane di viaggio stipato nella stiva, egli sarebbe arrivato in un Paese sconosciuto, dove una persona lo avrebbe aiutato, accompagnandolo alla stazione e facendogli un biglietto del treno per la Svizzera. L'interessato sarebbe giunto a E._____ il 19 gennaio 2009 senza subire controlli e senza documenti,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione del 3 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente di non aver mai posseduto un passaporto, in quanto dalle sue parti solo pochissime persone li utilizzano, e poiché, al momento della sua fuga, non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria, non avendo notizie dello zio che sarebbe l'unico suo familiare rimasto,

che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di procedura - che non potrebbe rientrare in Nigeria dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, in quanto i famigliari della persona che avrebbe ucciso involontariamente, in occasione dell'incidente in bicicletta, lo vogliono uccidere e poiché non avrebbe nessuna possibilità di farsi proteggere dalla Polizia,

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,

per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato nascosto su una nave, stipato nella stiva (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 5-7) ed ha affermato in seguito - incappando così in una palese incorerenza - di esservi salito, rispettivamente di esservi sceso, normalmente accompagnato dal passatore ed altresì senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 9),

che l'insorgente non è stato in grado di indicare né il Paese in cui sarebbe sbarcato, né la lingua che si parlava in tale luogo (cfr. verbali d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 6 e del 18 febbraio 2009 pag. 9), non ha saputo inoltre spiegare il motivo per cui il passatore non gli ha detto dove si trovava (verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 9) e si sarebbe infine limitato ad affermare che non avrebbe chiesto informazioni all'uomo che lo avrebbe aiutato, perché non gli interessava sapere (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 6),

che non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa la continuazione del viaggio di espatrio secondo cui, dal luogo in cui si trovava, egli ha raggiunto in treno la Svizzera grazie all'aiuto di una

persona, totalmente sconosciuta, che lo ha aiutato, accompagnandolo alla stazione e facendogli il biglietto del treno, allorquando lui gli ha semplicemente raccontato la sua storia (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 6). Il ricorrente ha dichiarato inoltre di essere giunto in Svizzera senza subire controlli dalla Polizia doganale (cfr. ibidem) e senza sapere da dove a dove era stato fatto il biglietto del treno (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 10) di cui, tra l'altro, non ha saputo indicare dove si trova (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 6)

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,

che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), né li avrebbe mai richiesti, non avendone bisogno (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 3) ed essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli (cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto altresì che è inverosimile che il ricorrente si identificherebbe nel suo Paese solo con il suo nome proprio, e peraltro nemmeno con il cognome (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3),

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad addurre che non potrebbe nemmeno fare arrivare dalla Nigeria i suoi documenti, poiché della sua famiglia sarebbe rimasto solo un lontano zio di cui non ha più notizie (cfr. ricorso pag. 2) senza tuttavia aver davvero effettuato dei seri e concreti sforzi in tal senso (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3) ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della famiglia della persona che sarebbe rimasta uccisa involontariamente dal macete dell'interessato, durante lo scontro avvenuto tra le loro biciclette (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 11),

che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),

che, in relazione alle considerazioni rettammente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che non può trovare

giustificazione la titubanza dimostrata dal ricorrente quanto alla data in cui sarebbe avvenuto l'evocato incidente (cfr. verbale del 18 febbraio 2009 pag. 4),

che inoltre non soccorrono l'insorgente le mere e non corroborate allegazioni secondo cui egli sarebbe minacciato di morte dai genitori della vittima e/o dai F._____ (parenti della vittima) o rispettivamente da parte della comunità della stessa, allorquando la sola incursione da parte loro (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 7) e le minacce, che loro gli avrebbero proferito (cfr. verbali d'adizione del 29 gennaio 2009 pag. 5 e del 18 febbraio 2009 pag. 5), sarebbero state riferite al ricorrente soltanto dai suoi vicini (cfr. ibidem),

che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che insorgente non possa ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,

che, infine, il TAF sottolinea che non soccorre il ricorrente neppure l'evocato arresto e l'eventuale condanna in Patria per la sua responsabilità - sebbene anche accidentale - in relazione all'uccisione del giovane (cfr. ricorso pag. 2 e verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 5). Delle ricerche di polizia o una condanna, secondo le leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una formazione scolastica, nonché

un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2009 pag. 2). Inoltre, in Patria egli può beneficiare - sebbene egli appaia negarlo senza giustificazione - di un'importante rete sociale sia legata alla fidanzata (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 6) sia legata alla persona dello zio, che si trovano ancora in loco (cfr. ibidem),

che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._____ (in copia)

La giudice unica:

La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch

Antonella Guarna

Data di spedizione: